



Quadro ES, donazioni: come deve essere compilato? Perché DE.A.S. mi chiede alcuni dati (relativi alla franchigia di esenzione utilizzata per ogni singola donazione) che poi non vengono stampati all'interno del modello? E' tuttora in vigore il coacervo?

Con la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, **l'istituto del coacervo "successorio" di cui all'articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi "implicitamente abrogato"**, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate dell'8 novembre 2023, approva il **nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali**, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica (2.1.0) con le seguenti motivazioni:

"Al fine di adeguare il modello dichiarativo ai recenti chiarimenti interpretativi intervenuti con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 sul trattamento del "Coacervo successorio e donativo", si è reso necessario aggiornare le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. La circolare recepisce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi superato, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi applicabile né per determinare le aliquote di imposta né ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria. In ragione di tale orientamento, è stato eliminato lo specifico quadro dedicato agli atti a titolo gratuito tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (Quadro ES)."

DE.A.S. ha recepito tale provvedimento fin da subito con il rilascio della versione 2.22m del 10 novembre 2023, tramite la seguente implementazione:

Specifiche tecniche del 9/11/2023: il Quadro ES "Donazioni e liberalità ancorché presunte effettuate dal defunto agli eredi e legatari" non deve essere più compilato. DE.A.S. permette l'accesso a tale quadro solo nel caso sia già compilato e solo per eliminare le donazioni eventualmente presenti (che in ogni caso non verranno inserite nel file xml trasmesso all'Agenzia delle Entrate)

Quelle che seguono nelle successive pagine sono quindi indicazioni che erano valide prima del chiarimento definitivo di cui sopra.

[Link alla circolare AdE n. 29 del 19 ottobre 2023](#)



Il quadro ES deve contenere tutte le donazioni e le liberalità effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. Non vanno quindi indicate le donazioni che siano state effettuate a favore di altri soggetti che non partecipano alla successione.

Il valore da indicare è quello attualizzato alla data di apertura della successione (per i beni immobili si potrà utilizzare il valore catastale a tale data, in caso di donazione di nuda proprietà il valore dovrà essere ricalcolato tenendo conto della diversa età dell'usufruttuario).

Il valore totale delle donazioni e delle liberalità inserite in questo quadro viene preso in considerazione per il c.d. "coacervo", tramite il quale stabilire, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, lo scaglione esente di ogni singolo erede.

L'imposta di successione non deve essere autoliquidata. Sarà l'ufficio ad effettuare il calcolo e a darne successiva comunicazione agli eredi.

Come noto, DE.A.S. effettua anche il calcolo dell'imposta di successione, sia per poter fornire una consulenza completa ai clienti che per un futuro controllo sulla correttezza del calcolo da parte dell'Agenzia.

Ecco quindi che - se si vuole calcolare correttamente tale imposta - si rende necessario fornire al software i dati relativi alla franchigia utilizzata per ogni singola donazione (**dati che non verranno stampati o trasmessi telematicamente**).

In particolare, per quanto riguarda il calcolo della franchigia per le successioni "attuali" (apertesesi a partire dal 3 ottobre 2006), il valore che viene considerato è la somma di tutte le donazioni che hanno usufruito dell'esenzione (anche in parte).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021 sostiene che devono considerarsi irrilevanti ai fini del calcolo del coacervo le donazioni poste in essere **tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006**, ossia quelle stipulate prima della reintroduzione dell'imposta di donazione ad opera del D.L. n. 262/2006 poiché erano e devono continuare a considerarsi irrilevanti ai fini delle imposte.

In tal caso deve quindi essere deselezionato il campo *Donazioni totalmente esenti* e lasciato vuoto il campo *Franchigia utilizzata*.

Valore della donazione:	€ 600.000,00	Valore attualizzato:	€ 1.000.000,00
<input type="checkbox"/> Donazione totalmente esente	"Franchigia" di esenzione utilizzata per la donazione:		

Per le donazioni effettuate **a partire dal 3 ottobre 2006** si potrà lasciare attivo il flag *Donazione totalmente esente* in quanto le "franchigie" erano già quelle in vigore attualmente (sarà il software a calcolare l'effettiva "erosione")

Valore della donazione:	€ 600.000,00	Valore attualizzato:	€ 1.000.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> Donazione totalmente esente			



Per le donazioni effettuate **prima del 25 ottobre 2001** si dovrà invece considerare quale era lo scaglione esente alla data di stipula.

Ad esempio, per una donazione effettuata ad una figlia in data 17 dicembre 1998 per l'importo di Lire 500 milioni (pari a Euro 258.228,45) dovrà essere indicata quale franchigia utilizzata per quella specifica donazione, l'importo di Euro 129.114,23 (pari allo scaglione esente dell'epoca).

Valore della donazione:	€ 258.228,45	Valore attualizzato:	€ 400.000,00
<input type="checkbox"/> Donazione totalmente esente	"Franchigia" di esenzione utilizzata per la donazione:		€ 129.114,23

Se la stessa figlia, in data 20 dicembre 1998, avesse ricevuto una ulteriore donazione, quest'ultima sarebbe stata soggetta a tassazione per l'intero importo avendo esaurito la franchigia. In questo caso si dovrebbe indicare zero in DE.A.S., quale franchigia utilizzata per la specifica donazione.

Nel caso non si intenda procedere con il calcolo dell'imposta di successione, i campi relativi alla franchigia possono essere tralasciati.

E' tuttora in vigore il coacervo?

Con l'ordinanza 22738 del 2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento espresso per la prima volta con le sentenze 24940 e 26050 del 2016, secondo cui **il coacervo delle donazioni pregresse non si applica, con riferimento all'imposta di successione**, dovendosi ritenere tacitamente abrogato dalla Legge 342/2000 l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 (Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni).

L'Agenzia delle Entrate ha invece sempre ritenuto che l'istituto del coacervo dovesse comunque applicarsi, seppur limitatamente al calcolo della franchigia residua (circolari 207/E del 2000 e 3/E del 2008), ribadendolo anche nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali telematico.

Ove si voglia seguire l'indirizzo dell'amministrazione indicando le donazioni in dichiarazione è possibile allegare la richiesta di non tenerne conto in sede di liquidazione dell'imposta di successione. La richiesta dovrebbe essere fatta "in forza dell'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990", richiamando anche le sentenze della Corte di Cassazione sopra citate.

Perché DE.A.S. non consideri dette donazioni nel calcolo dell'imposta di successione, sarà sufficiente deselezionare il flag *Donazione totalmente esente* e lasciare vuoto il successivo campo *Franchigia di esenzione utilizzata per la donazione*